

(N. 1598)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VENDITTI, BITOSSÌ, BRACCESI, GASPAROTTO,
PALUMBO Giuseppina e PARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1951

Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica.

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i problemi che aspettano una pronta e rapida soluzione ve n'è uno che si presenta con caratteri di particolare urgenza in quanto investe il vasto settore della sanità pubblica che va sotto la denominazione di esercizio della odontoiatria. Il problema non è nuovo. Più volte gli studiosi e gli organi centrali e periferici dello Stato se ne sono occupati, senza però mai raggiungere l'equa soluzione auspicata e sollecitata da tutti gli esercenti la odontoiatria, medici-chirurghi o dentisti pratici.

Tutti ormai sanno che, in Italia, l'odontoiatria è esercitata come professione stabile da un gran numero di persone assolutamente sprovviste di titolo giuridico (laurea in medicina-chirurgia), conosciute sotto la denominazione generica di dentisti pratici e che rappresentano, nel quadro generale, i due terzi degli esercenti l'odontoiatria.

E la pubblica amministrazione si trova oggi di fronte ad una situazione che si potrebbe chiamare paradossale se non fosse una realtà

controllabile e controllata e che non può essere ulteriormente tollerata senza grave danno per la popolazione e serio pericolo per il prestigio dello Stato.

Di fronte a questa situazione, di fronte al predominio che i dentisti pratici hanno nella prestazione dell'assistenza dentaria, lo Stato non può intervenire con adeguati ed urgenti provvedimenti a stroncare il dilagare dell'abusivismo; non solo, ma neanche a sistemare, nell'interesse della collettività nazionale, la situazione degli esercenti l'odontoiatria.

È il caso di dare uno sguardo alla legislazione italiana degli ultimi sessanta anni.

Fu nel 1890 che si sentì per la prima volta la necessità di regolare e disciplinare l'esercizio dell'odontoiatria. Il regio decreto-legge n. 6850 in data 24 aprile 1890 sancisce l'obbligo della laurea in medicina-chirurgia per l'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria; e contemporaneamente si preoccupa della situazione dei dentisti pratici, anche allora numerosi, e concede in via transitoria

la abilitazione giuridica a coloro che di fatto esercitano la professione, nonchè a coloro che abbiano intrapreso i corsi professionali allora vigenti.

Ma la detta legge rimase inoperante; tanto che dopo ventidue anni si sentiva il bisogno di promulgarne un'altra, in data 31 marzo 1912, che riaffermava l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia e concedeva una nuova sanatoria per l'abilitazione dei dentisti pratici.

Successivamente veniva presentato, in data 20 dicembre 1921, alla Camera dei deputati, per iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, un disegno di legge in cui si proponeva l'istituzione della facoltà di odontoiatria, chiamata a conferire il titolo obbligatorio per l'esercizio della professione; ma il disegno non fu mai trasformato in legge; e pertanto l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia rimase.

Nel 1923 il Ministro della pubblica istruzione Gentile, in occasione della riforma della scuola, valendosi dei poteri conferitigli dal Parlamento, promulgò il regio decreto del 31 dicembre 1923, n. 2910, con il quale veniva introdotto il dottorato in odontoiatria; ma, un anno dopo, con un nuovo decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, il provvedimento legislativo veniva revocato e ancora una volta veniva ribadito l'obbligo della laurea in medicina-chirurgia.

Quest'ultimo provvedimento legislativo includeva, come fatto nuovo, l'obbligatorietà dell'esame in odontoiatria e protesi dentaria.

Poi venne la legge del 23 luglio 1927, n. 1264, che cercò di dare una disciplina organica a tutte le arti ausiliarie sanitarie e precisamente all'arte dell'odontotecnico, dell'ottico, dell'ortopedico, dell'ernista, dell'infermiere, allo scopo di selezionare gli elementi idonei ad assolvere i delicati compiti così strettamente legati alla sanità pubblica. In tale legge veniva contemplato l'istituzione di corsi di insegnamento e veniva stabilito l'obbligo di un esame speciale d'idoneità, che dava il diritto di conseguire l'abilitazione professionale. Nel regolamento venivano comminate gravi sanzioni per l'esercizio abusivo delle arti ausiliarie.

E, infine, l'anno successivo, veniva pubblicato il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che così precisava le attribuzioni degli odontotec-

nicci: « Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti da impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati da norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza o in concorso del medico o dell'abilitato alla odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente sana od ammalata ».

Come si vede, da questo elenco di disposizioni legislative, l'ordinamento vigente, ad eccezione della innovazione priva di rilievo introdotta con il decreto del 1924 e delle sanzioni previste nel regolamento del decreto del 1928, resta ancorato alla legge del 1890.

Da allora sono trascorsi oltre sessanta anni; ed è in questo periodo che l'assistenza e le cure odontoiatriche e soprattutto odontoprotesiche hanno avuto un tale sviluppo da porle in testa agli altri settori dell'assistenza sanitaria.

Molti sono i fattori di tale sviluppo: l'orientamento della coscienza collettiva verso il concetto che la salute fisica è subordinata alla perfetta efficienza degli organi della masticazione; l'acuirsi progressivo di certe malattie dentarie, come la carie e la piorrea alveolare; esigenze estetiche in rapporto ad una maggiore cura della persona; l'impiego di nuovi materiali protesici meno costosi e quindi più accessibili ad una sempre più vasta massa di pazienti; ecc. Ne è conseguito che le cure dentarie, un tempo privilegio delle classi ricche, siano diventate praticamente esigenza di tutti, anche delle classi meno abbienti. Ed è con senso di vero stupore che si constata come, di fronte a milioni e milioni di italiani che invocano assistenza, di fronte allo sviluppo anche scientifico veramente imponente della tecnica dentaria, di fronte all'estendersi della morbilità dentaria, il nostro ordinamento ristagni alla legislazione del 1890 e non abbia tentato nemmeno di adeguare la offerta sanitaria alla domanda dei pazienti. Si può dire, senza essere lontani dalla realtà, che esiste oggi in Italia un medico dentista su 10.000 individui.

Ciò dimostra che la legge 1890, alla quale ancora oggi siamo legati e che ha sancito

l'obbligo della laurea in medicina-chirurgia per l'esercizio della odontoiatria, ostacola la formazione di un corpo di odontoiatri sufficiente ai bisogni della Nazione e favorisce il così detto «abusivismo».

Per questo motivo i proponenti, dopo aver ampiamente studiato il problema, dopo aver constatato che tutti coloro che esercitano abusivamente l'odontoiatria provengono dalle file dei tecnici dentisti, modernamente chiamati odontotecnici, sono pervenuti al convincimento che l'unico mezzo per risolvere la spinosa questione sia quello di dare il riconoscimento giuridico e sociale all'odontotecnico, di disciplinarlo e di metterlo nella condizione di esercitare legittimamente la sua professione di collaboratore indispensabile del medico che esercita l'odontoiatria.

Avvenuto il riconoscimento giuridico dell'odontotecnico con una legge che, come la presente, lo difenda e lo tuteli nei suoi diritti, l'odontotecnico non sentirà più il bisogno di invadere un campo che non gli compete, perchè troverà nel suo ampia soddisfazione sociale, morale, materiale, tale da renderlo geloso difensore dei suoi limiti professionali.

Questo convincimento è confortato da ovvi rilievi.

Da quando si è iniziata la disciplina dell'odontoiatria con l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia, l'odontotecnico non ha mai avuto una legge a tutela dei suoi interessi professionali. Abbandonato a se stesso, l'odontotecnico si trovò senza difesa giuridica e legale, pur con una capacità tecnica perfezionata da anni di esperienze; la legge non esisteva che per comprimerlo, opprimerlo e spesso sopprimerlo; e i medici lo usavano solo come strumento passivo di produzione e non come collaboratore diretto e intelligente. Da questa inadeguata e menomatrice valutazione, dalla quale derivava una soggezione morale, giuridica, sociale ed economica al medico, nacque istintivo il desiderio di sconfinamento, che portò l'odontotecnico alla pratica dentistica: pratica nella quale in tanto ebbe successo in quanto la sua esperienza tecnica nelle costruzioni protesiche lo metteva nelle condizioni ideali per soddisfare le esigenze del paziente appartenente di solito ai ceti meno abbienti, che non potevano usufruire delle cure del

medico dentista per l'alto costo delle sue prestazioni. Egli si trovò così in breve ad essere un concorrente diretto e pericoloso del medico esercente l'odontoiatria. Conseguenze di questa situazione devono essere considerate la legge del 23 giugno 1927, n. 1264, per la disciplina delle arti ausiliarie, e la legge del 31 maggio 1928, n. 1334, in cui, come si è visto, è detto: «Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare anche alla presenza o in concorso del medico o dell'abilitato alla odontoiatria alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente sana o ammalata».

Praticamente con questa legge l'odontotecnico non solo era estromesso dal gabinetto dentistico e ridotto a semplice operaio esecutore, ma veniva anche privato della qualifica di collaboratore diretto e intelligente del medico.

In sostanza queste leggi, invece di sopire i dissidi tra medicina e tecnica dentaria, li acuiscono al punto che da allora gli odontotecnici hanno considerato i medici come i loro antagonisti e viceversa.

Solo una serena valutazione può dare la misura esatta del danno che deriva allo sviluppo delle provvidenze nel campo sanitario dal prolungarsi di una situazione simigliante, in cui due categorie che dovrebbero essere unite per esigenze professionali sono divise in virtù di una legge che concede tutto agli uni e niente agli altri.

Per rendersi conto di quanto ingiusta sia l'attuale situazione degli odontotecnici, basta dare uno sguardo alla legge 23 giugno 1927 n. 1264 e al Regolamento del regio decreto 31 maggio 1928 n. 1334 e confrontarli con le norme che disciplinano le altre arti ausiliarie. È consentito: agli ottici di confezionare occhiali e lenti protettive o correttivi di difetti semplici di miopia e presbiopia (articolo 12). È consentito ai meccanici ortopedici ed ernisti: a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli soltanto su prescrizione del me-

dico; b) l'allestimento di protesi di apparecchi tutori su misura e modelli rilevati a norma della lettera a); c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento (articolo 13). È consentito agli infermieri di praticare sotto il controllo del medico: 1° medicazioni di ulcere e piaghe esterne; 2° medicazioni vaginali e rettali; 3° massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano (articolo 15). Su prescrizione del medico curante è inoltre consentito di eseguire le seguenti operazioni: 1° praticare bagni medicali a scopo terapeutico; 2° praticare iniezioni dermiche, ipodermiche ed intramuscolari; 3° eseguire frizioni; 4° applicare bendaggi, impacchi, mignatte e coppette semplici; 5° praticare lavande rettali e vaginali; 6° somministrare alimenti e farmaci per la via orale e rettale e compiere a scopo professionale le prestazioni di comune assistenza degli ammalati (articolo 16).

Come si vede, il termine ausiliario esprime qui, entro limiti ben definiti, il concetto di collaborazione effettiva fra il medico e l'ottico, l'ortopedico, l'infermiere.

Per l'odontotecnico invece (considerata la sua arte ausiliaria pur essa dalla predetta legge) il termine ausiliario ha tutt'altro significato.

Basterebbe questa considerazione per dimostrare come la legge n. 1334 del 31 maggio 1928 non usi lo stesso peso e la stessa misura.

A conferma di questa tesi si ricordi il parere del Consiglio Superiore di Sanità nel 1937: « Con riferimento ai voti a suo tempo formulati dalla Federazione in merito ai limiti di attività degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, informiamo che l'onorevole Ministero dell'interno ha espresso il seguente parere: *omissis* . . . a) nei riguardi degli odontotecnici, gli odontotecnici sono autorizzati, unicamente su prescrizione, sotto il diretto controllo e in diretta presenza del medico specializzato in odontoiatria e degli abilitati a norma della legge 31 marzo 1912, a rilevare le impronte della bocca del paziente, già completamente preparata dal medico e dall'abilitato, nonchè a costruire e provare, ma non mai applicare, apparecchi di protesi dentaria ».

Ma la legge del 1928 non subì modifiche: rimase integra nella sua unilaterale ispira-

zione a testimoniare l'imperio di una categoria insensibile al mutare degli avvenimenti. Avvenimenti che si compendiano da un lato nello sviluppo dell'odontotecnica, i cui progressi sono stati tali da obbligarci a considerarla non più applicazione empirica o artigianale, come prima veniva considerata, ma vera e propria scienza meccanica, indispensabile alleata, con i suoi modernissimi ritrovati, della odontoiatria; e, dall'altro lato, nella necessità di questa alleanza odontoiatrica-odontotecnica ai fini sociali. Bisogna rendere operante ed effettiva tale alleanza con una legge che tuteli entro limiti ben definiti l'attività degli odontotecnici e dia loro, insieme con l'ampio riconoscimento che essi meritano per la loro opera, l'esatto limite delle loro funzioni; e contemporaneamente provveda alla indispensabile istruzione di coloro che intendano dedicarsi a tale attività. Il riconoscimento pieno dei loro meriti sociali e tecnici, nei limiti stabiliti e accettati, garantirà l'odontotecnico dagli abusi e dai soprusi cui finora è stato sottoposto e garantirà il medico dentista da una invasione nel campo di sua competenza.

Come si vede, il problema interessa altresì i medici chirurghi dentisti, che hanno negli odontotecnici i loro indispensabili collaboratori; e infine interessa e investe tutte le aziende e i lavoratori di protesi dentaria.

Abbiamo già visto che l'esigenza di una cosiffatta legge che regoli e disciplini l'esercizio della odontotecnica non è nuova ed è stata più volte prospettata. Però le leggi relative non hanno mai trovato un'applicazione pratica se non nelle misure repressive: esse non rispondevano infatti allo spirito, alla realtà della situazione che avrebbero dovuto disciplinare. Oggi il problema si ripresenta più urgente di quanto si presentasse nel 1928: primo, perchè, come abbiamo già detto, non si possono in nessun modo negare i progressi tecnici e i meriti sociali dell'odontotecnico; secondo, perchè i provvedimenti presi 23 anni fa si sono dimostrati inefficaci a risolvere il problema.

Il progetto di legge che presentiamo al vostro esame parte dalle predette considerazioni. Fermo restando il principio che è necessario istituire la figura giuridica e sociale dell'odontotecnico, si prevede l'istituzione di speciali

scuole che rilascino un diploma di abilitazione al detto servizio (articolo 1).

Circa l'istituzione di queste scuole, il presente progetto di legge non dà indicazioni precise, in vista della prossima riforma generale della scuola; stabilisce però la quota di una tassa di diploma che sarà devoluta al Ministero della pubblica istruzione per la sistemazione delle scuole in questione (articolo 7).

Oltre a ciò precisa tre essenziali punti (articolo 2) e cioè: *a*) si accede a tali scuole soltanto con un titolo di studio di Istituto medio, che garantisca un grado sufficiente di istruzione per esercitare l'odontotecnica e permetta all'allievo di seguire con facilità l'insegnamento teorico pratico; *b*) la durata dei corsi è stabilita in cinque anni, periodo giudicato sufficiente perchè si possano apprendere i principi teorici, strumentali e applicativi che informano la odontotecnica e che sono indispensabili ad un serio esercizio professionale; *c*) i programmi di dette scuole devono essere elaborati da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e formata da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, da un membro designato dal Ministero del lavoro, da due membri designati dagli organi sindacali centrali dei medici e degli odontotecnici.

È necessario, abbiamo detto, creare la figura giuridica dell'odontotecnico; ma per questo occorre inquadrarlo in precise disposizioni che ne chiariscano i limiti e ne valorizzino i diritti. Perciò nel presente progetto sono fissate le sue specifiche competenze nei rapporti di collaborazione coi medici dentisti (art. 3 commi 2 e 3). Così pure è fissata la costituzione di un albo professionale, al quale gli odontotecnici abilitati sono obbligati ad appartenere per esercitare la professione (art. 3, comma 1). L'istituzione di tale albo serve a conferire agli odontotecnici dignità professionale e permette contemporaneamente di controllare la serietà dell'esercizio di ogni singolo odontotecnico. L'albo sarà ufficialmente riconosciuto dall'Alto Commissario di igiene e sanità e sarà retto e disciplinato per autogoverno della categoria.

Oltre a ciò si doveva provvedere a tutelare gli interessi di esercizio. Per ciò è stato stabi-

lito che solo gli odontotecnici diplomati e iscritti all'albo possano dirigere aziende o laboratori di odontotecnica e solamente odontotecnici diplomati possano lavorare alla costruzione degli apparecchi di protesi. In tali aziende o laboratori possono essere assunti in qualità di apprendisti solo coloro i quali dimostrino di essere iscritti almeno al 1° corso della scuola di odontotecnica (art. 4).

C'era inoltre da provvedere alla definitiva sistemazione giuridica degli attuali esercenti l'odontotecnica in possesso dei titoli di cui al regio decreto legislativo 31 marzo 1928, n. 1334.

Non si poteva, per ragioni sociali e morali, trascurarli e lasciarli nella incerta situazione attuale. Nell'articolo 5 pertanto è previsto che a coloro i quali si trovino in possesso dei titoli rilasciati per l'esercizio dell'odontotecnica ai sensi del regio decreto-legge 31 marzo 1928, n. 1334, venga rilasciato il regolare diploma senza obbligo di frequenza dei corsi scolastici, purchè dimostrino di avere esercitato l'odontotecnica senza interruzioni.

Non bastava, peraltro, disciplinare l'attività degli odontotecnici senza occuparsi di quella numerosa schiera di giovani che abbiano lavorato per anni in qualità di apprendisti in aziende di odontotecnici e che attualmente si trovino sprovvisti di titolo di abilitazione. Non sarebbe giusto pretendere da essi, che hanno in media superato i 18 anni e che oramai si sono impadroniti dell'arte odontotecnica, la frequenza dei corsi scolastici previsti per il rilascio del diploma. Perciò nell'art. 8 è previsto che tutti gli apprendisti che abbiano superato la maggiore età e che dimostrino di avere praticato il così detto apprendistato presso aziende o laboratori di odontotecnici diplomati possono presentarsi alle normali sessioni di esami indetti presso le apposite scuole per il conferimento del diploma di abilitazione.

II.

Disciplinato in tal modo legislativamente il titolo di odontotecnico, non si poteva non esaminare se e come si dovesse legislativamente provvedere agli interessi di coloro che di fatto ne abbiano finora esplicato le funzioni. Esaminandosi il problema dal lato della neces-

sità nazionale e confrontando la richiesta con l'offerta, si deve concludere che la dispersione dei dentisti pratici, allo stato attuale delle cose, non sarebbe in nessun modo consigliabile. Elementi di sicuro valore probatorio dimostrano che l'assistenza dentaria alla popolazione, specie non abbiente, viene prestata in prevalente misura dai dentisti pratici. Se di colpo tutti costoro fossero costretti a non poter più prestare la loro opera, molti milioni di cittadini rimarrebbero senza assistenza. Se poi si tien conto che nel 90 per cento dei casi l'abusivo lavora in zone periferiche o nei piccoli centri e la sua clientela è esclusivamente di operai e piccoli impiegati, che non possono concedersi il lusso di farsi curare dalla odontoiatria ufficiale, si arriva alla conclusione che sarebbe impossibile sostituire di colpo l'opera del dentista pratico; e una massa enorme di pazienti, appartenenti ai ceti meno abbienti, rimarrebbe improvvisamente priva di assistenza.

A convalida di questa considerazione, trascriviamo un brano della relazione alla Camera dei deputati della Commissione parlamentare sulla proposta di legge del deputato Rampoldi (seduta del 29 giugno 1912), trasformata poi in legge 31 marzo 1912, n. 298: « Non si può, d'un tratto, nè si deve, sopprimere questa schiera di esercenti, mentre ancora noi non abbiamo provveduto al necessario insegnamento della odontoiatria e il personale medico, che deve sostituire con pubblico vantaggio codesti pratici, non è ancora pronto ». In base a questa considerazione fu concessa la sanatoria ai dentisti pratici. Considerazione più che mai valida oggi, se si tien conto che la detta legge è rimasta inoperante là dove contemplava la istituzione dei corsi speciali di odontoiatria e protesi dentaria, che avrebbero permesso la formazione professionale dei futuri odontoiatri capaci, numericamente e qualitativamente, di far fronte ai bisogni della popolazione e stroncare così, automaticamente, l'abusivismo. I dentisti pratici pertanto appaiono oggi, come apparivano allora, indispensabili ai bisogni sanitari della popolazione.

Sarebbe un grave errore pensare, come taluno ha pensato e proposto, che la scarsità dei medici specialisti in odontoiatria sia facilmente superabile convogliando verso l'odon-

toiatria il personale medico esuberante negli altri rami della medicina. È notoria la minore inclinazione che in genere hanno i medici verso questa pur nobile specialità; e, dato e non concesso che si riuscisse a orientare i medici generici a dedicarsi alla professione del dentista, quali garanzie costoro offrirebbero dal lato odontoprotesico e odontoiatrico, essendo assolutamente privi di quella pratica quotidiana che fa di un medico un buon dentista?

Ma, oltre a queste considerazioni di carattere generale, altre ve ne sono di carattere morale e di equità. Numerose disposizioni hanno regolato la materia. Per brevità ne citeremo solo alcune fra le più importanti.

È del 22 agosto 1915 il decreto luogotenenziale n. 1311, con cui si concedeva l'abilitazione dell'esercizio della odontoiatria e della protesi ai cittadini rimpatriati che l'avessero esercitata nel paese di provenienza in base ai diplomi ivi conseguiti.

È del 25 settembre 1921 il regio decreto-legge n. 1388, con cui si legalizzava l'esercizio della professione (prima limitata alle provincie venete e poi estesa a tutto il territorio nazionale) agli odontoiatrici ex austriaci.

È del 16 agosto 1926 il regio decreto n. 1914, con cui si abilitavano i cosiddetti « dentisti fiumani ».

Una situazione analoga si venne a creare nelle provincie annesse in seguito alla prima guerra mondiale. E la legge 23 giugno 1927, n. 1787, ammise coloro che fossero in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austro-ungarico, all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, benchè non fossero abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo (ved. ora l'articolo 367, lettera *b*, del testo unico 7 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie).

A queste sanatorie di carattere politico vanno aggiunte le varie interpretazioni delle norme contenute nel testo unico delle leggi sanitarie approvate col decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 367, che hanno permesso a non pochi dentisti pratici di venire in possesso della agognata abilitazione. È noto il largo mercato che gente di pochi scrupoli fece delle famose « lettere di abilitazione ». Si

giunse persino a far convalidare diplomi di Università non mai esistite.

Non vi è chi non veda come una simile situazione, in parte arginata con la legge del 27 settembre 1941, n. 1648, non possa continuare senza arrecare grave danno al prestigio dell'autorità dello Stato.

Più volte, in questi ultimi anni, la categoria degli odontotecnici e i dentisti pratici si sono rivolti al Governo, perchè si decida ad esaminare e a risolvere il problema in tutti i suoi aspetti giuridici, morali, sociali; ma ancora nulla è stato fatto di positivo. È stata emanata una circolare telegrafica in data 14 febbraio 1947, con cui l'Alto Commissario per l'igiene e sanità informava i prefetti che era in corso uno studio per la determinazione dei compiti delle categorie interessate e con cui praticamente si sospendeva temporaneamente ogni misura repressiva. Precedentemente l'Alto Commissario aveva chiesto ai rappresentanti della categoria l'elenco dei dentisti notoriamente esercenti l'odontoiatria, elenco che è stato presentato dal Sindacato odontotecnici il 22 gennaio 1947. E infine la Presidenza del Consiglio, con lettera in data 21 gennaio 1947, assicurava tutto il suo interessamento per una « equa soluzione della vertenza ». Tutto però è rimasto come prima.

Dal 1947 a oggi sono state presentate alle assemblee legislative tre proposte di legge e cioè: Bonfantini-Tambroni alla Camera dei deputati il 25 giugno 1948; Cavallotti-Lozza alla Camera dei deputati il 28 ottobre 1949; Benedetti-Lazzaro-Caso-Pazzagli e Mott al Senato il 14 luglio 1950. Queste tre proposte affrontavano il problema da tre lati differenti: sanatoria, dottorato in odontoiatria, disciplina dell'esercizio degli odontotecnici. Ma su di essi non ancora si è deliberato.

L'istituto giuridico della sanatoria non è nuovo nel campo dentistico. In nazioni civilissime è stata concessa una sanatoria ogni qualvolta la necessità dell'assistenza dentaria alla popolazione l'abbia imposta. Così nel Belgio dal 1919 ad oggi sono state concesse quattro sanatorie (1919, 1921, 1924, 1934); ed

è attualmente allo studio la realizzazione di una quinta sanatoria, proposta dai senatori J. Manonet e E. Van Ejdok. Nella Svizzera, cantone di Zurigo, con legge 24 marzo 1946, si è concessa la sanatoria a tutti i dentisti pratici che alla data della pubblicazione avessero per almeno cinque anni esercitato la professione. L'Inghilterra, che pure vanta una numerosissima e validissima schiera di odontoiatri provetti, ha fatto larghe concessioni agli odontotecnici. Lo stesso dicasi per l'America, che, col progetto Hyser, col progetto Wagner-Murray-Dingelli e col progetto Taft, certamente riuscirà ad enormemente allargare la già vasta schiera dei dentisti: si calcola che presto ci sarà in America un dentista ogni 500 abitanti. Se confrontiamo la situazione attuale americana (un dentista ogni 1.000 abitanti circa) con quella dell'Italia, in cui esiste un dentista ogni 10.000 abitanti, si comprende quanto urgente sia nel nostro Paese una concessione di sanatoria che colmi i vuoti nei quadri dei dentisti nazionali. Visto che la concessione dell'abilitazione giuridica ai dentisti pratici di provate capacità non arreherebbe danno alla sanità pubblica, anzi la avvantaggerebbe, selezionando gli elementi deteriori, i proponenti sono venuti nella determinazione di concludere il presente disegno di legge con le disposizioni transitorie contenute negli articoli 11, 12, 13, 14. Con essi si dispone che, in via eccezionale, siano ammessi a dare una prova teorico-pratica tutti coloro che abbiano almeno otto anni più della maggiore età e che esercitino notoriamente l'odontotecnica da non meno di otto anni. Dopo tale prova, coloro che saranno stati giudicati idonei conseguiranno un diploma che li autorizzerà a legalmente continuare l'esercizio della professione. Negli articoli 12, 13, 14 si fissano le modalità d'iscrizione agli esami, la quota della tassa di iscrizione e la quota della tassa di diploma: quote che, detratto il 10 per cento inerente all'espletamento della prova di esame, saranno devolute al Ministro della pubblica istruzione per la sistemazione delle scuole previste dalla legge del 1928 e non mai attuate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso apposite scuole vengono istituiti regolari corsi diurni e serali di odontotecnica.

Oggetto di questi corsi è l'insegnamento della protesi dentaria. Scopo ne è il conferimento di un diploma in odontotecnica. L'esercizio dell'odontotecnica è subordinato al possesso del diploma rilasciato dalla scuola.

Art. 2.

Tutti possono accedere ai regolari corsi di odontotecnica, purchè in possesso di titolo di studio non inferiore alla terza media o di un titolo di studio equivalente.

La durata dei corsi è di cinque anni.

Il programma dei detti corsi verrà elaborato da una Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione e formata da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione, da un membro designato dal Ministro del lavoro, da due membri designati dagli organi sindacali centrali dei medici e degli odontotecnici.

Art. 3.

Il diplomato in odontotecnica potrà esercitare la professione solamente dopo essere stato iscritto nell'apposito albo professionale ufficialmente riconosciuto dall'Alto Commissario d'igiene e sanità.

L'iscrizione nell'albo professionale dà facoltà al diplomato in odontotecnica di costruire direttamente, in proprio o in aziende o laboratori di odontotecnica, protesi dentarie su indicazioni o in collaborazione del medico.

Questi ha facoltà di valersi dell'assistenza pratica dell'odontotecnico ogni qual volta lo richieda.

Art. 4.

I laboratori e le aziende di odontotecnica possono essere diretti solo da odontotecnici in possesso del diploma di cui all'articolo 1.

I dirigenti delle aziende e dei laboratori sono obbligati ad assumere in qualità di odontotecnici soltanto persone in possesso del diploma sudetto.

Possono essere assunti come apprendisti solo coloro che aspirino all'esercizio della odontotecnica e frequentino la scuola di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Gli odontotecnici, cittadini italiani, residenti nel territorio della Repubblica e in quello libero di Trieste, che si trovino in possesso dei titoli rilasciati per l'esercizio dell'odontotecnica, ai sensi del regio decreto 31 marzo 1928, n. 1334, sono di diritto iscritti nell'albo professionale degli odontotecnici, senza l'obbligo di frequenza ai corsi di cui all'articolo 1.

Agli odontotecnici, che si trovino nella condizione indicata in questo articolo, viene rilasciato regolare diploma, purchè dimostrino di aver esercitata la professione senza interruzioni per più di due anni. Non sono considerate interruzioni i periodi di richiamo alle armi e quelli dovuti a persecuzioni razziali o politiche.

Una apposita commissione centrale, formata dai rappresentanti degli organi sindacali dei medici odontoiatri e degli odontotecnici e presieduta da un membro designato dall'Alto Commissario d'igiene e sanità, è incaricata della verifica e della validità dei titoli.

La sede di detta commissione verrà designata dall'Alto Commissario d'igiene e sanità.

Art. 6.

Tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo e che vogliano beneficiare delle disposizioni in esse contenute devono farne regolare domanda alla commissione di cui all'articolo 5 entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Le domande devono essere corredate dai documenti provanti il possesso dei requisiti richiesti, nonchè della bolletta di pagamento di una tassa di iscrizione che rimane fissata in lire 25.000 (venticinquemila).

Coloro i quali, per il mancato possesso dei requisiti richiesti, non vengano riconosciuti idonei al diploma non hanno diritto al rimborso della tassa di iscrizione.

Art. 7.

La tassa di cui all'articolo 6, dedotto il 15 per cento per le spese inerenti al funzionamento della commissione e alla costituzione dell'albo professionale degli odontotecnici, affluirà in un capitolo speciale e sarà devoluta al Ministero della pubblica istruzione come contributo per la sistemazione delle scuole di cui all'articolo 1.

Art. 8.

Gli apprendisti odontotecnici che all'atto della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e possano dimostrare di aver lavorato in qualità di apprendisti per un periodo non inferiore ai tre anni presso laboratori di odontotecnici diplomati saranno ammessi, al compimento del ventunesimo anno di età, alle normali sessioni di esami indetti presso le apposite scuole per il conferimento del diploma di cui all'articolo 2.

Art. 9.

Coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente e intendano beneficiare delle disposizioni in esso contenute devono farne domanda alla direzione delle scuole di cui all'articolo 1.

Le domande devono essere corredate dai documenti provanti i requisiti richiesti, nonché dalla bolletta di pagamento della tassa di iscrizione alla prova d'esame che rimane fissata in lire 10.000 (diecimila).

Coloro i quali avranno superato la prova di esame conseguiranno il diploma di odontotecnico di cui all'articolo 1.

Art. 10.

La tassa di cui all'articolo precedente affluirà nel capitolo speciale di cui all'articolo 7.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Coloro i quali, pur non essendo provvisti di regolare titolo, si trovino in possesso del diploma di odontotecnico, abbiano superato da otto anni il limite della minore età ed esercitino personalmente e notoriamente da non meno di otto anni odontoiatria e protesi dentaria saranno ammessi a dare una prova pratica e teorica di idoneità; e in base al diploma conseguito s'intenderanno abilitati a continuare l'esercizio della professione.

Con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra l'Alto Commissariato d'igiene sanità e il Ministro della pubblica istruzione si stabiliranno le modalità e i limiti della prova d'idoneità e saranno altresì emanate le norme per la formazione e il funzionamento della commissione esaminatrice.

Saranno pure emanate le disposizioni per la composizione di una commissione centrale che avrà l'incarico della verifica e validità dei titoli.

I rappresentanti delle categorie interessate saranno chiamati a far parte delle due commissioni.

La prova di esami dovrà essere bandita entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge ed esperite entro un anno dalla data stessa.

Art. 12.

I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica o in quello Libero di Trieste i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo e intendano beneficiare delle disposizioni in esso contenute devono farne domanda all'Alto Commissario d'igiene e sanità con istanza da presentarsi alla Prefettura locale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le domande devono essere corredate dai documenti provanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché dalla bolletta di pagamento della tassa di iscrizione che resta fissata in lire venticinquemila.

Coloro i quali non vengano ammessi alla prova di esame per il mancato possesso dei

titoli richiesti non hanno diritto al rimborso della tassa versata a titolo di iscrizione.

Art. 13.

I candidati che avranno superato la prova d'esame conseguiranno un diploma di idoneità valido per l'esercizio della odontotecnica.

Il diploma viene rilasciato in seguito al pagamento di una tassa di diploma che rimane fissata in lire venticinquemila.

Art. 14.

Le tasse di cui agli articoli 2 e 3, dedotto il 10 per cento per le spese inerenti alle prove d'esami, affluiranno in un capitolo speciale e saranno devolute al Ministero della pubblica istruzione per la istituzione e l'esercizio delle scuole per odontotecnici.